

## **Statuto**

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

##### **Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede**

E' costituita la società cooperativa denominata:

"COOPERATIVA DI CONSUMO DELLA RAVA E DELLA FAVA società cooperativa"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Asti (AT) e con delibera dell'Organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

##### **Art. 2 - Durata**

La Cooperativa avrà la durata di 99 anni a decorrere dal giorno della sua legale costituzione ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### TITOLO II

#### SCOPO – OGGETTO

##### **Art. 3 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di:

- fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili orientando informando ed educando i consumatori, anche attraverso apposite iniziative, negli acquisti dei prodotti che offrano garanzie di genuinità e qualità;
- tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza;
- sviluppare la funzione sociale di difesa dei bilanci famigliari dei soci;
- promuovere e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- promuovere ed organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;
- contribuire a tutelare l'ambiente ed intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali disagiate.

In relazione all'attività mutualistica ed agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa prevede altresì di effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci che possono

acquistare anche tramite familiari o conviventi che ne esibiscono la tessera; ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 31; assicurare una idonea informazione sull'attività sociale e favorire la partecipazione democratica dei soci alla vita della cooperativa, anche attraverso le eventuali Assemblee separate e le Sezioni soci se costituite; diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà cooperativa.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo e si ispira alla Carta dei valori delle cooperative di consumatori.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società, intende realizzare, anche nell'ambito di una progettualità unitaria con altre cooperative, anche a livello europeo ed internazionale, le seguenti attività:

- a) acquistare per la vendita al dettaglio a soci e non soci, generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti. In particolare per l'acquisto dei generi alimentari si assicurerà il controllo sulla qualità e sulla loro provenienza da coltivazioni biologiche, biodinamiche e locali;
- b) gestire in proprio od a mezzo di affittuari, spacci, negozi, ritrovi e magazzini ed eventualmente anche impianti per la conservazione, la manipolazione, la trasformazione e la produzione di determinati generi, nonché la fornitura di speciali servizi mediante impianto e gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione;
- c) organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione;
- d) informare, anche attraverso opuscoli, saggi e stampati in genere, sui metodi di alimentazione, sull'alimentazione in genere, sui prodotti e sulle loro caratteristiche, valorizzando il più possibile i prodotti locali e quindi di riflesso il rapporto città – campagna;
- e) favorire la coltivazione e la produzione agronomica dei prodotti biologici e biodinamici;
- f) gestire circoli sociali, culturali, ricreativi, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, bar, caffetterie, ristoranti agriturismi, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, centri del benessere, impianti sportivi in genere, scuole dell'infanzia, istituti scolastici, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
- g) favorire il rafforzamento della cooperazione, ispirandosi ai principi della mutualità, con la possibilità di consorziarsi con altre cooperative per il coordinamento di attività in comune;
- h) essere di supporto ad altre cooperative rafforzando il più possibile il legame di solidarietà fra i soci;
- i) realizzare la creazione di vari servizi, promuovere e partecipare a quelle attività sociali, culturali ed artigianali (con possibilità di vendita diretta di manufatti ai soci ovvero a terzi) che favoriscano lo sviluppo di una intensa e democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei cittadini;
- j) trasformare materie prime in prodotti finiti da vendere a soci ovvero terzi, sempre nel settore biologico e biodinamico;

- k) offrire la possibilità alle mense pubbliche ed in generale a chi offre servizi alimentari alla collettività, di approvvigionarsi di prodotti genuini direttamente o tramite la rete di produttori associati e operanti nella zona;
- l) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, sostenendo altre cooperative, inserire dei giovani in agricoltura, creare comunità plurifamiliari e tutte quelle forme associazionistiche che migliorino la qualità della vita;
- m) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento interno, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma delle vigenti leggi in materia;
- n) incentivare la cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'autodeterminazione dei popoli attraverso:
  - 1) la vendita in tutta Italia ed all'estero di prodotti da cooperative e gruppi autogestiti dei Paesi in via di sviluppo importandoli direttamente o tramite le organizzazioni del Commercio Equo e Solidale e curandone la distribuzione sul territorio nazionale ed estero;
  - 2) l'informazione adeguata sulle cooperative produttrici, sulla loro organizzazione e la loro realtà sociale, nonché sulle caratteristiche tecniche dei beni (materiale usato, tecnica, ecc...);
  - 3) la sensibilizzazione all'acquisto di tali prodotti, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e di sviluppo;
  - 4) l'informazione sulle circostanze che hanno provocato sottosviluppo nei paesi cosiddetti del "Terzo Mondo" anche attraverso iniziative culturali e spettacoli.

La società potrà altresì acquistare o prendere in affitto aree, magazzini, uffici, punti vendita, macchinari, automezzi e materiali necessari, per l'esercizio dell'impresa sociale, nonché acquistare, costruire o prendere in affitto immobili da adibirsi a sede sociale, filiale e succursali.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dal Titolo IV del presente statuto;

4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'art. 11 legge 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative;

5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **Art. 5 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci consumatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, senza distinzioni di sesso, mestiere, arte e professione, le associazioni, le cooperative, le società, i consorzi, le refezioni, i gruppi d'acquisto e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai soci è altresì richiesto di partecipare alla vita sociale della cooperativa contribuendo, anche attraverso attività di volontariato, allo sviluppo e alla gestione delle varie iniziative organizzate sul territorio

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche od affini a quelle della cooperativa, che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali.

## **Art. 6 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della cooperativa;
- c) - attività lavorativa effettivamente svolta;
- d) - il numero di azioni che intende sottoscrivere;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, dovrà specificare:

- 1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- 2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione;
- 3) - il numero dei soci iscritti.

L'Organo amministrativo può richiedere all'aspirante socio ulteriore documentazione al fine di meglio identificare i requisiti previsti dall'art. 5 del presente statuto sociale.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera entro 60 giorni sulla domanda, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

## **Art. 7 - Domicilio dei soci**

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

## **Art. 8 - Obblighi del socio**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) - a versare in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci, o ratealmente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:
  - il capitale sottoscritto e le eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
  - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- c) - a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) - a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.
- e) - a partecipare alla vita sociale e cooperare, con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi, all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

## **Art. 9 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo, quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno inoltre diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o che risultano inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

## **Art. 10 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

## **Art. 11 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o sia

dissenziente nelle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 46.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

#### **Art. 12 - Esclusione**

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
- d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) - che in qualunque modo arrechi danni materiali o morali gravi alla Cooperativa;
- g) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 46, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo Amministrativo, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

### **Art. 13 – Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate ad arbitrato secondo quanto previsto al successivo art. 46.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

### **Art. 14 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies, il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

### **Art. 15 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

### **Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società risponde

verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

##### **Art. 17 -Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .

##### **Art. 18 - Conferimento e azioni dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di euro 25 (venticinque) ciascuna.

##### **Art. 19 - Sottoscrizione e alienazione delle azioni dei soci sovventori**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle azioni destinate ai sovventori, dette azioni possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare dell'azione posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie azione al soggetto da lui indicato.

##### **Art. 20 - Deliberazione di emissione**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse ;

c) - il termine minimo di durata del conferimento;

d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni.

#### **Art. 21 -Recesso dei soci sovventori**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### TITOLO V

#### OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

#### **Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge n. 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del

capitale.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

A favore delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio patrimoniali opera in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

### **Art. 23 – Obbligazioni e strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c. e delle altre norme vigenti in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione

ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## TITOLO VI SEZIONE SOCI

### **Art. 24 - Sezione Soci**

I soci della Cooperativa, se vi sono i presupposti, possono essere eventualmente organizzati in Sezioni, costituenti unità organiche del corpo sociale.

Le sezioni sono costituite dal Consiglio di Amministrazione e allo stesso rispondono del loro operato. Ogni sezione comprende un numero di soci non inferiore a cento. In caso di riduzione al di sotto di tale soglia il Consiglio stesso assegna i soci alla sezione più vicina.

### **Art. 25 – Finalità**

L'istituzione delle Sezioni è finalizzata a:

- a) rafforzare tra i soci il vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente statuto;
- b) invogliare l'interesse e facilitare il coinvolgimento dei soci nelle problematiche dell'impresa e nella predisposizione dei suoi programmi di tutela dei consumatori, promozione della mutualità e della funzione sociale della Cooperativa;
- c) favorire la più ampia partecipazione dei soci alle assemblee separate;
- d) consolidare i rapporti organici del Consiglio di Amministrazione con la base sociale dislocata nel territorio.

### **Art. 26 – Organi**

Sono organi della Sezione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente.

Modalità elettive, compiti, funzioni ed in genere l'ordinamento e l'attività delle Sezioni saranno disciplinate da apposito regolamento.

### **Art. 27 – Consiglio Generale e Assemblea dei Presidenti di Sezioni**

Al fine di consentire la più ampia partecipazione attraverso momenti collegiali di informazione, di confronto e di proposta, sono costituiti, come organismi consultivi:

- il Consiglio Generale;
- l'Assemblea dei Presidenti di Sezione

Essi sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 26.

## TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### **Art. 28 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio della Cooperativa ed è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) - dalle azioni dei soci cooperatori del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna. È fatto salvo il valore delle quote sottoscritte dai soci preesistenti.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 25 (venticinque) confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

3) - dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25 (venticinque) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci a tale titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

### **Art. 29 - Caratteristiche delle azioni dei soci cooperatori - Vincoli sulle stesse e loro alienazione**

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60

giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 46.

### **Art. 30 - Bilancio di esercizio - Destinazione degli utili.**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) - ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/92;
- d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) - ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge e dal Titolo IV e Titolo V del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

### **Art. 31 - Ristorni**

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, di appostare somme al conto economico, a titolo di ristorno nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- buoni sconto per ulteriori acquisti;

- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al precedente titolo V.

Il vantaggio mutualistico può venire determinato anche come risparmio di spesa applicando una riduzione del costo dei beni e servizi al momento dello scambio mutualistico attuato con il socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) percentuale sugli acquisti effettuati nell'anno di riferimento
- b) percentuale sugli acquisti effettuati in un periodo determinato

## TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

### **Art. 32 - Organi**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

### **Art. 33 - Assemblee**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso affisso presso la sede della cooperativa e inviato almeno 8 (otto) giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, consegnato a mano o spedito con lettera semplice o raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci

effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini indicati dal precedente art. 30.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data della richiesta; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 34 - Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili deliberando altresì sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 31 del presente statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato al controllo contabile, ove richiesto;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 7) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci consumatori ai fini della soluzione della crisi;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 35 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi

diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere adottato da un Notaio.

### **Art. 36 - Votazioni - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 20 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di soci, fermi i limiti ed i divieti di legge.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

### **Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **Art. 38 - Assemblee separate.**

Eventualmente, se vi sono i presupposti, si possono prevedere Assemblee separate. In questo caso l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi saranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un

giorno diverso da quello della prima nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale e per l'eventuale costituzione, rinnovo o modifica del Comitato Direttivo della medesima Sezione Soci. Per garantire la più ampia partecipazione, le Assemblee Separate sono convocate per ciascuna sezione soci. Nelle sezioni con più punti di vendita il Consiglio di Amministrazione può convocare più Assemblee separate. Il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale in cui la cooperativa opera. L'Assemblea, per consentire un maggior numero di interventi, può deliberare un tempo massimo per ciascuno di essi che in ogni caso non può essere superiore a dieci minuti.

L'Assemblea separata, presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un componente il Direttivo della Sezione soci, nomina due o quattro scrutatori ed un segretario, scelto fra i componenti il Direttivo della Sezione stessa, o un funzionario della cooperativa, il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano.

In prima convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle Assemblee separate hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi; ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea della Sezione soci di cui fa parte o, se convocata, a quella del punto vendita in cui è iscritto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio della stessa sezione o dello stesso punto vendita.

Ogni socio può rappresentare due altri soci; le deleghe sono menzionate nel verbale e conservate agli atti della società.

Non possono essere delegati gli Amministratori, gli eventuali Sindaci e i dipendenti della Cooperativa. La delega è sempre revocabile.

I delegati eletti dalle Assemblee separate, devono essere soci; essi di regola, sono eletti, in ragione di un delegato ogni 50 o frazioni di 50 soci presenti, anche per delega, nell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione delle Assemblee e limitatamente alle medesime, potrà variare il numero di soci necessario all'elezione di ciascun delegato, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.

Ciascun delegato rappresenta proporzionalmente i soci dell'Assemblea separata ed è portatore, sempre proporzionalmente e con vincolo di mandato, dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ciascuna deliberazione come risultanti dalla lettera di delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea separata. Contestualmente all'elezione dei delegati l'Assemblea separata elegge uno o più supplenti che sostituiranno i soci delegati in caso di loro impedimento a partecipare, per qualsiasi motivo, all'Assemblea generale.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee ordinaria e straordinari, cui sono preordinate.

### **Art. 39 - Consiglio di amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a *sette* eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, fermo restando che la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

### **Art. 40 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

### **Art. 41 - Convocazioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori

in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 42 - Sostituzione degli amministratori**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 43 - Compensi agli Amministratori**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta all'assemblea determinare eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Art. 44 - Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

#### **Art. 45 - Collegio sindacale e controllo contabile**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, dall'assemblea dei soci, la quale provvede pure alla nomina del Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

## TITOLO IX CONTROVERSIE

### **Art. 46 - Clausola arbitrale**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000 (trentamila)
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Asti.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza

dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## TITOLO X

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### **Art. 47 - Scioglimento della società**

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

#### **Art. 48 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale dei soci cooperatori e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Art. 49 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà

elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 50 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 51 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, a norma dell'art. 2519 c.c., le norme sulla società per azioni, in quanto compatibili.